

Provincia di Biella

Ordinanza di istruttoria per la pratica di Variante sostanziale a concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea nel Comune di Pray - CONDOMINIO EX LANIFICIO TRABALDO – Fasc. Prov. PRAY2 – CUR BI10002.

Ordinanza N° 105 del 28/06/2021 del Dirigente dell'Area tutela e valorizzazione ambientale SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Concessionario il CONDOMINIO EX LANIFICIO TRABALDO, con sede legale in Via Dante Alighieri snc – Pray - C.F 92012780026; DATO ATTO che il Concessionario è titolare di concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea assentita con D.D. n° 103 del 28.01.2020 per poter estrarre 16 l/s massimi, 0,03 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo annuo di 1.250 metri cubi d'acqua ad uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile", nel comune di Pray, fg. 18 mapp. 590;

VISTA la domanda presentata con nota datata 11.05.2021, protocollo provinciale n°11.423 del 27.05.2021, con cui il Concessionario, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito Regolamento), ha chiesto una variante sostanziale alla suddetta concessione assentita con D.D. n° 103 del 28.01.2020, per poter estrarre 16 l/s massimi, 0,90 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo annuo di 28.382 metri cubi d'acqua sempre ad uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile", nel comune di Pray, fg. 18 mapp. 590;

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

DATO ATTO che, sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;

DATO ATTO che con nota di protocollo provinciale 13.023 del 18.06.2021 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento, i cui elementi principali sono riportati nel dispositivo del presente atto;

Considerato che Marco Pozzato, in qualità di Responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria condotta da Dario Orfei, propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003. n°10/R e ss.mm.ii..

Il sottoscritto dott. Graziano STEVANIN,

in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, vista e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata il giorno 11.05.2021, protocollo provinciale n°11.423 del 27.05.2021, dal CONDOMINIO EX LANIFICIO TRABALDO, con sede legale in Via Dante Alighieri snc – Pray - C.F 92012780026 mediante:

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;
- l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **martedì 13 luglio**

2021 all'Albo Pretorio del Comune di Pray interessato per territorio e la trasmissione della medesima al Concessionario;

- 1) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del Regolamento che: il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella; l'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento, è il rilascio di una variante sostanziale alla concessione d'uso d'acqua pubblica sotterranea assentita con D.D. n° 103 del 28.01.2020, per poter estrarre 16 l/s massimi, 0,90 l/s medi corrispondenti ad un volume massimo annuo di 28.382 metri cubi d'acqua ad uso "Produzione di Beni e Servizi" e "Civile", nel comune di Pray, fg. 18 mapp. 590;
- 2) la trasmissione della presente ordinanza al Concessionario e a: Comune di Pray, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del Regolamento;
- 3) la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del Regolamento, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **martedì 07 settembre 2021** con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pray. Detta visita, a termini dell'art. 14 comma 1 del Regolamento ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- 4) che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, compresa l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio parere in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
- 5) che ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si consideri acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- 6) che le domande concorrenti siano ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;
- 7) che eventuali memorie scritte e osservazioni possano essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente entro e non oltre la data della visita locale di istruttoria;
- 8) al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;
- 9) che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale:

il dirigente/responsabile Graziano Stevanin